



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## SENTENZA

(artt. 545 e segg. C.p.p.)

Il Giudice del Tribunale di Castrovillari dott. LUCA COLITTA  
in funzione di Giudice monocratico

con l'intervento del P.M. Onorario dott. MIRELLA GABRIELE  
alla pubblica udienza del 10/12/2014 ha pronunciato pubblicato  
mediante lettura della motivazione contestuale la seguente

## SENTENZA

Nei confronti di:

- 1) CASTELLUCCI Giuseppe nato a Sant'Agata D'Esaro il  
19.11.1949 ed ivi residente Vico II° S. Francesco n.70
- 2) CIRELLO Natalina nata a Sant'Agata D'Esaro il 20.12.1956  
ed ivi residente Vico II° S. Francesco n.70

LIBERI – ASSENTI

## IMPUTATI

del reato di cui agli artt.110, 648 CP. per aver, in concorso tra  
loro, acquistato o comunque ricevuto e posto in vendita sul sito  
internet www.ebay.it, al fine di trarne profitto, beni archivistici di  
interesse storico appartenenti al demanio culturale, quantificati in  
12.975 documenti e n.72 volumi ed opuscoli, frutto di  
appropriazione indebita e comunque di delitto, in danno a enti  
pubblici ed ecclesiastici.

Acc. in Sant'Agata di Esaro in epoca anteriore e 10.9.2011

N. 1854/12 R.G.N.R.  
N. 2043/14 R.G.T.  
N. 1869/14 R.G. SENT.

10-12-2014

DEPOSITO

*[Handwritten signature]*

IRREVOCABILITÀ

27/02/2015

MODELLO 3/SG N.

REDAZIONE SCHEDA

- 3 GEN 2017

ESTRATTO ESECUTIVO

- 3 GEN 2017

*[Handwritten notes and signature]*  
PUNTO  
(dott. Farina...)  
*[Signature]*

### IN ESITO AL DIBATTIMENTO

Udita la requisitoria del P.M.: Presta il consenso sulla richiesta di patteggiamento

Udite le conclusioni della difesa: Chiede il patteggiamento nei termini che seguono: pena base anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 4500,00 di multa, diminuita per il rito mediante applicazione della pena finale nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3000,00 di multa. Pena sospesa

OSSERVA: Fatto e Diritto

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione diretta del 4.3.2014, il pm presso il Tribunale di Castrovillari disponeva il giudizio, in ordine al reato indicato in epigrafe, a carico di CASTELLUCCI Giuseppe e CIRELLO Natalina.

All'odierna udienza il difensore, giusta procura speciale, chiedeva definirsi il procedimento nelle forme di cui all'art. 444 e ss. c.p.p. Il pm esprimeva il proprio consenso.

Sulle conclusioni come in epigrafe il Giudice pronunciava sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il giudicante che, alla stregua degli esiti delle indagini preliminari, deve escludersi che, nel caso di specie, possa pervenirsi ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., poiché, dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pm, si ricava che gli imputati hanno ricevuto i beni archivistici di interesse storico, indicati nel capo di imputazione, sottratti ad enti pubblici ed ecclesiastici.

Tanto premesso, deve accogliersi la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti, reputandosi corretta la qualificazione giuridica del fatto.

La pena, nella misura richiesta (anni uno mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, partendo dalla p.b. di anni due mesi tre di reclusione ed euro 4.500,00 di multa; diminuita per il rito alla pena finale indicata in dispositivo), deve ritenersi congrua, in relazione ai criteri valutativi di cui all'art. 133 c.p. e correttamente determinata anche con riferimento alla diminuzione fino a un terzo per il rito prescelto.

E' possibile formulare una prognosi favorevole in ordine alla circostanza che gli imputati, in considerazione dell'entità della pena inflitta (nonché della incensuratezza della Cirello, mentre a carico del Castellucci risulta un solo precedente per reato contravvenzionale), non commettano in futuro ulteriori reati, sicché appare concedibile la sospensione condizionale della pena, anch'essa oggetto dell'accordo tra le parti. La non menzione è prevista per legge

P. Q. M.

Visti gli artt. 444 e ss. c.p.p.

Su concorde richiesta delle parti, operata la diminuzione prevista per la scelta del rito, applica nei confronti di CASTELLUCCI Giuseppe e CIRELLO Natalina la pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

Pena sospesa per entrambi.

Motivazione contestuale.

Castrovillari, 10.12.2014

Il Giudice

Dr. Luca Colitta

